

CIXª TORNATA

LUNEDÌ 12 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Congedo	pag. 3122
Dimissioni (annuncio di)	3123
Disegni di legge (discussione di):	
Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318) (seguito)	3123, 3136
Oratori:	
ASTENGO	3134
CHIMIRI, <i>relatore</i>	3123, 3129, 3130, 3131, 3135 3137, 3139
CHIRONI	3124, 3126, 3130
DORIGO	3131
FERRARIS CARLO	3125
LAMBERTI	3133
MAZZIOTTI	3130
MORTARA	3127, 3129, 3134, 3137, 3138, 3139
ORLANDO, <i>ministro dell'interno</i>	3124, 3128, 3129 3130, 3132, 3137, 3139
PETRELLA	3129
POLACCO	3124, 3126, 3133
(presentazione di)	3140
Giuramento dei senatori Grimani e Thaon di Revel	3122
Interpellanze (annuncio di)	3123, 3141
(fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanze del senatore Leonardi Cattolica)	3140
Oratori:	
LEONARDI CATTOLICA	3141
RUFFINI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	3141
Per i funerali di S. M. Umberto I	3121
Per la morte del senatore Paolo Fabrizi	3122
Oratore:	
MELODIA	3122
Relazioni (presentazione di)	3123
Ringraziamenti	3121
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3141

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti; della marina, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e dei telegrafi; ed il ministro senza portafoglio on. Bianchi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per i funerali di S. M. Umberto I.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del ministro dell'interno:

Roma, 28 febbraio 1917.

« Mi prego comunicare a V. E. che il 14 marzo p. v. alle ore 10.30 sarà celebrato, a cura di questo Ministero, il solenne ufficio funebre in memoria del compianto Re Umberto I.

« Prego quindi V. E. di compiacersi provvedere perchè intervenga alla pia cerimonia una rappresentanza del Senato del Regno.

Il ministro
« ORLANDO ».

I signori senatori che desiderassero assistere a questi funerali, potranno unirsi alla Presidenza che vi parteciperà ufficialmente.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal sindaco di Castelnuovo Garfagnana ricevo il seguente telegramma:

« Castelnuovo memore ringrazia Senato affettuosa commemorazione Paolo Fabrizi, gentile pensiero condoglianza.

« Sindaco VANNAGLI ».

Dal presidente della Corte di cassazione di Firenze ricevo pure la seguente lettera:

« Graditissima è riuscita a questa Suprema Corte la espressione dei sentimenti del più sincero cordoglio, da parte del Senato del Regno per la perdita dell'insigne suo capo, il compianto senatore Paolo Mazzella, e mi iscrivo ad onore di porgerne all'E. V., a nome della Corte stessa, i più sentiti ringraziamenti.

« Il ff. di presidente
« G. MANCINI ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Garavetti domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Per la morte del senatore Paolo Fabrizi.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Lontano dal Senato per ragioni di salute, nel giorno in cui fu unanimemente e nobilmente deplorata la perdita del senatore Paolo Fabrizi, desidero associarmi di gran cuore alle alte e commoventi parole pronunziate dall'Illustre Presidente, allora, come sempre, vero interprete dei sentimenti del Senato, ed a quelle nobilissime degli altri oratori e del governo.

Unito al senatore Fabrizi da una ininterrotta amicizia di oltre 40 anni, alcuni dei quali passati con lui in quotidiana domestichezza, sento il dovere di partecipare alla commemorazione di lui, per la stima profonda che aveva per le non comuni qualità dell'estinto.

Fu detto che il senatore Paolo Fabrizi non era stato degenerare del nome che portava, il quale risplende purissimo nella storia del patriottismo italiano; ed io aggiungo che, per la purezza e la nobiltà dei suoi sentimenti, per l'adamantina fermezza del suo carattere, che lo rendeva severo principalmente con sè stesso,

per la grande modestia, che nascondeva alla folla le sue qualità di mente e di cuore, ma le rendeva più preziose per i suoi intimi, il glorioso nome dei Fabrizi rimane cinto d'una nuova aureola. (*Benissimo*).

Chiedo al Senato di permettermi questo sfogo dell'anima, nel riprendere il posto per tanti anni occupato vicino al defunto, pur non potendo esprimere con parole lo schianto che ebbe il mio cuore alla terribile notizia della morte del senatore Paolo Fabrizi.

Il Paese ha perduto in lui un eminente cittadino, il Senato uno fra i più amati e autorevoli membri, ed io, uno degli uomini ai quali nella mia lunga vita era legato da vincoli del più intenso affetto e di stima illimitata. (*Virrissime apprezzazioni*).

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Grimani conte Filippo, di cui il Senato ha in una precedente tornata convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Molmenti e Papadopoli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Grimani conte Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Grimani conte Filippo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi virrissimi. Molti senatori si recano a stringere la mano al senatore Grimani*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Paolo Thaon di Revel, vice ammiraglio, di cui il Senato ha in una precedente tornata convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Bava Beccaris e Canevaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Paolo Thaon di Revel è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor vice ammiraglio Paolo Thaon di Revel del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera:

12 marzo 1917.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di presentare le mie dimissioni da membro della Commissione di finanze.

« Col massimo ossequio

« di V. E. devoto

« GIUSEPPE FRASCARA ».

In altra seduta si procederà alla votazione per la sostituzione dell'onorevole Frascara nella Commissione permanente di finanze.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente domanda di interpellanza:

« Desidero d'interpellare i ministri di agricoltura, dei trasporti e della guerra per conoscere quali provvedimenti reputano opportuni per impedire i gravissimi danni prodotti agli agrumicoltori, ai lavoratori ed al commercio degli agrumi dall'attuale sistema regolatore del movimento ferroviario e dagli acquisti fatti dal Governo.

« BENEVENTANO ».

Non essendo presente nessuno dei ministri interpellati, prego il ministro dell'interno di volerli informare.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Mi farò premura di informare i miei colleghi dell'agricoltura, dei trasporti e della guerra della presentazione di questa domanda di interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Prego il senatore, segretario, di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, sulla nomina del signor conte Gian Giacomo Cavazzi Della Scaglia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bonasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Triani, Malvano e De Somnaz.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ». (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza degli orfani della guerra ».

Come il Senato ricorda, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nella seduta di venerdì scorso, per dar modo alla Commissione speciale del Senato ed all'onorevole ministro di mettersi d'accordo sui nuovi emendamenti.

Do ora facoltà di parlare al senatore Chimirri, relatore della Commissione speciale, perchè voglia riferire al Senato sugli emendamenti stessi.

CHIMIRRI, *relatore*. Dopo la votazione sull'ordine del giorno del senatore Tittoni la Commissione ha chiesto ed ottenuto di sospendere la discussione per potersi intendere col Governo ed accordarsi sugli articoli per metterli in corrispondenza col principio votato dal Senato.

Questo ha fatto, e gli emendamenti che fin da ieri furono distribuiti rappresentano l'accordo avvenuto. Nella fretta è incorso qualche errore di stampa che man mano sarà rilevato e corretto.

Nell'art. 7, ad esempio, era sfuggito un capoverso, che venne rimesso a posto. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'art. 1°.

Art. 1.

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.

(Approvato).

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà, o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati;

b) agli interdetti per infermità di mente.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi permetterei di fare una osservazione minima di forma, ma che pure credo potrebbe avere una certa importanza.

Io proporrei che al secondo comma si dicesse:

« L'assistenza è accordata:

« a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali, di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione ».

« Ci uniformeremmo così alla dizione usata negli articoli 743 e 744 del Codice civile a proposito della successione dei figli naturali. Per quanto io non dubiti che con l'espressione, figli riconosciuti, si intese accennare anche ai dichiarati per sentenza, non mi pare sia male di far questa semplice modificazione di forma.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto la parola per avere anzitutto un chiarimento in rispetto al contenuto dell'articolo.

Nel quale è detto:

« È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercente la patria potestà, o la tutela legale, è morto in dipendenza dello stato di guerra ».

Desidero sapere così dall'onorevole ministro, come dall'onorevole relatore, quale sia il signifi-

ficato da attribuire a questa parola « in dipendenza »: perchè se dobbiamo interpretarla, la possiamo intendere in senso larghissimo oppure molto ristretto: e perchè non vi siano contestazioni è bene che ora dal rappresentante il Governo e dal relatore della Commissione si sappia qual significato le attribuiscono.

Tutti sanno come nella legge sugli infortuni sul lavoro si dice anche d'infortunio in occasione del lavoro, e sanno quali e quante dispute siano sorte per spiegare questa locuzione; dispute, incertezze che suggeriscono a me la interrogazione.

Chieggo dunque sia ben definito cosa significhi dire « in dipendenza dello stato di guerra ».

Vi è compreso qualunque servizio che abbia in qualche modo relazione con la guerra, pur occorrendo in zona lontana dalle operazioni belliche, o dalla zona di difesa? La morte avvenuta o il sinistro seguito durante un servizio di trasporti, potrà dirsi fatto cagionato « in dipendenza della guerra? » Ovvio è dunque che le dichiarazioni da me attese fermino il senso preciso della locuzione.

Un altro chiarimento domando.

Nell'articolo stesso è detto:

« È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra ».

Cosa s'intende dire con queste parole « è morto in dipendenza dello stato di guerra? » A chi si riferisce il participio « morto » posto al singolare? Il sostantivo più vicino è la « madre » onde parrebbe sia giusto sostituire la locuzione accolta nell'art. 5, dove è detto « risultino morti ». Come debbo io regolarli per l'intelligenza della disposizione dove il participio singolare non si riferisce al sostantivo più vicino, ma a quello più lontano? Desidererei una spiegazione dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

ORLANDO, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro dell'interno. Per quel che riguarda l'emendamento proposto dal senatore Polacco, mi par certo che il testo, quale viene proposto, comprenda tanto l'ipotesi del riconoscimento volontario della qualità di figlio naturale quanto il riconoscimento giudiziario:

l'espressione contiene ambedue i sensi, perchè il dire « figlio naturale riconosciuto » lascia supporre e credere che si tratti di un riconoscimento così per atto volontario come per sentenza. Tuttavia, riconosco che l'espressione proposta dal senatore Polacco è certamente più chiara e più tecnica, e quindi non ho difficoltà ad accettarla.

Per quanto riguarda il primo dubbio sollevato dal senatore Chironi, osservo che la espressione « morto in dipendenza dello stato di guerra » va interpretata, distinguendo innanzi tutto la qualità soggettiva del morto. Per il militare, la questione se sia morto o meno in istato di guerra è questione, la quale intanto va preliminarmente conosciuta per la liquidazione della pensione, e potrebbe avere un senso ben più largo.

Per esempio, il militare, che in una tradotta che si reca al fronte per combattere, incontra un sinistro ferroviario e muore, si può e si deve ritenere che sia morto in dipendenza dello stato di guerra. Ma il legislatore volle con pensiero più pietosamente largo comprendere anche il non militare: il che divenne manifesto dalla citazione della possibilità che sia orfano di guerra anche chi abbia perduto la madre, la quale normalmente non combatte. Quando si tratta di non militari, la espressione « in dipendenza dello stato di guerra » suppone che la morte derivi da una causa, che indica un'azione di guerra: quindi, ad esempio, il bombardamento di una città, l'incursione di aeroplani, ecc. Sono questi dei casi che si considerano in dipendenza dello stato di guerra.

Veniamo ora ad un altro esempio: supponiamo che vengano meno certi approvvigionamenti speciali. Qualora un malato abbia bisogno di una certa medicina per guarire e questa medicina non si possa ottenere, perchè a causa dello stato di guerra non esistono più rapporti commerciali col paese che fornisce quella tale medicina, è ovvio che se il malato muore, non si potrà certo ritenere che la morte sia avvenuta in dipendenza dello stato di guerra.

Questo è quanto si può dire, in via di chiarimento, circa la portata della disposizione. Naturalmente, ad un giurista del valore del senatore Chironi è inutile che io rilevi come il trovare una formula che renda a priori im-

possibile qualunque controversia, sia cosa superiore alle forze umane. Però, egli desiderava che in certo modo ne fosse precisato il senso, e spero che le mie parole abbiano potuto chiarire il significato della disposizione.

Quanto alla seconda obiezione del senatore Chironi, a me pare che essa abbia una portata piuttosto sintattica e grammaticale, perchè il senso non è dubbio.

Io non credo che si possa dire « siano morti », appunto perchè c'è la disgiuntiva. Ora lascio decidere ai grammatici (perchè qui la mia competenza si arresta) se sia grammaticalmente ammissibile che quando vi sono due soggetti al singolare in forma alternativa, di cui uno è maschile, non sia lecito che il predicato si riferisca al sostantivo di genere maschile come quello che è più comprensivo.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Mi permetto di ricordare al Senato ed alla Commissione speciale che le parole: « in dipendenza dello stato di guerra » si trovano anche nell'art. 2 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra. Ma l'espressione non è stata accettata dalla Commissione speciale che ha preferita la seguente da essa proposta: « per un fatto di guerra, o, comunque, per servizio di guerra ».

Richiamo su questa sua proposta l'attenzione della Commissione perchè veda se la formula da essa adottata non possa essere trasportata in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2.

Sulla prima parte di esso non sono state fatte proposte concrete.

La rileggo:

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà, o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Alla seconda parte il senatore Polacco propone di sostituire la seguente dizione che è accettata dal Governo e dalla Commissione:

« L'assistenza è accordata:

« a) ai figli minorenni emancipati, legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione.

« b) agli interdetti per infermità di mente ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non riconosciuti.

Essa è ammessa:

quando la madre o il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatta dal giudice delle tutele di cui all'articolo 14, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Comprendo bene che si tratta di quisquillie, ma cerchiamo di modificare questo progetto anche nelle piccole cose migliorandolo.

Invece di dire « l'assistenza è estesa ai figli naturali non riconosciuti. Essa è ammessa: » io direi « l'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente, nei casi seguenti: »

Sopra uno di questi casi poi richiamo l'attenzione del Senato. Nell'articolo è detto: « Quando la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o in-

direttamente da sentenza civile o penale ». In questo inciso si comprendono così due dei tre casi indicati nell'art. 193 del Codice civile: ed io mi sono domandato se vi può essere una ragione od animo deliberato per cancellare l'altro, quello cioè di una paternità o maternità che dipenda da un matrimonio dichiarato nullo.

Questa ragione, confesso, non la so trovare, tanto più che nell'ultimo capoverso dell'articolo si dice che « l'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso », tutte tre dunque, nessuna esclusa. Certamente mi si potrà dire che il matrimonio dichiarato nullo è per sentenza, sicché tale ipotesi può ritenersi compenetrata in una delle due contemplate. Ma dal momento che l'articolo nostro nella seconda parte si riferisce all'articolo 193 così come sta scritto, tanto vale includere anche nella prima parte dell'articolo la tripartizione adottata dal Codice.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto di parlare per fare soltanto una dichiarazione di voto: non per ripetere quanto mi avvenne di dir già nella discussione generale condotta sul disegno di legge. Non voto l'articolo. E non lo voto perchè come già m'occorre di osservare, con questo modo di far leggi si pregiudica la questione intorno la ricerca della paternità, istituto non accolto dal codice civile: fonte di dubbi, di dissenso grave. Quando verrà una proposta esplicita sull'argomento, potremo discuterla appieno: vedremo allora se la ricerca della paternità si possa o meno ammettere; ma non è ora nè corretto nè opportuno pregiudicare la questione gravissima nei riguardi giuridici e sociali, votando un articolo che raccomandandosi al sentimento patriottico induce un preludio di modificazioni sostanziali all'ordinamento familiare, che in nessun modo dovrebbe qui essere neppure lontanamente minacciato nell'essere attuale suo.

Non voto l'articolo, perchè le ragioni date dall'on. ministro in risposta alle mie considerazioni, non possono soddisfare, e non soddisferebbero neppure lui giurista insigne, per poco ci ripensi. Egli rispondendo a me traeva argomento dalla legge sugli esposti, dicendo che vi

è una norma nella quale intorno la ricerca della maternità si dice qualcosa di molto simile a quella ora proposta. Potrei rispondere che nella legge sugli esposti si fa non la dichiarazione, ma un riferimento alla maternità, e con ogni cautela di cui un fatto così delicatissimo deve essere circondato; qui invece, come osservai nella discussione generale, un magistrato ricerca *riservatamente*, con quale *processo riservato* nulla è detto, e tanto poco la *dichiarazione di stato* da lui fatta è riservata, che giusta l'art. 4 del disegno di legge par si debba inserirla nei registri dello stato civile! Ma poi, come è possibile argomentare da quanto la legge sugli esposti stabilisce in riguardo alla maternità, a ciò ch'è detto in questo disegno sulla ricerca della paternità? Perché nella legislazione comune attuale la ricerca della maternità è ammessa, sia pure con molte cautele, ma la ricerca della paternità vi è esclusa. Or come l'on. ministro argomenta da ciò che è permesso a quello che non è permesso? quando la ricerca della paternità dal codice civile non è ammessa, io non vedo per quale processo logico si possa argomentare il contrario dalla concessione di ricerca e dichiarazione della maternità!

Non voto l'articolo anche per questo. Nel disegno di legge s'introduce una figura nuova: il giudice delle tutele. L'autorità giudiziaria interviene secondo la legge civile nell'ordinamento familiare, perchè lo Stato a ragion dell'alta sovranità sua deve esercitare ed esercita un'alta vigilanza sull'ordinamento stesso; e interviene nei vari casi col ministero del procuratore del Re, del pretore, del presidente del tribunale, del tribunale, della corte di appello. Ora vien questa figura del giudice delle tutele, che nel suo speciale ufficio riassume in sé la maggior parte della funzione di vigilanza ordinata dalla legge comune: onde tutto un diverso modo di ordinamento della tutela.

A me è antipatico (lasci il Senato chi lo dica la parola) questo giudice delle tutele: è antipatico perchè noi nella tradizione nostra, nella legge comune nostra, abbiamo altra maniera con la quale l'autorità giudiziaria interviene nell'ordinamento tutelare. Questo giudice delle tutele andiamo a prenderlo dal diritto germanico: e perchè, quando abbiamo in casa nostra speciali forme con le quali il giudice esercita

l'alta funzione commessagli? Ricorrere al diritto germanico per toglierne questa figura nuova, è cosa non necessaria; ed è pure per tale senso di rispetto agli ordinamenti nostri, e sarà anche una ragione di puro sentimento, che dichiaro di non votare l'articolo proposto. (Approvazioni).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Devo far rilevare che questo articolo ha una gravità eccezionale, anche da un punto di vista diverso da quello messo in luce dall'onorevole senatore Chironi, e precisamente nell'aspetto a cui accennavo già nella discussione generale quando richiamavo l'attenzione sull'art. 42. L'articolo 42 stabilisce che le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra, vale a dire, come rilevavo già nella discussione generale, ai figli di uomini giovani che possono essere ridotti inabili al lavoro, ma rimangono abili alla generazione ancora per un lungo periodo di anni, e di cui la legge vuole beneficiare la prole, poichè essi si sono resi inabili a darle pane e assistenza in causa del sacrificio offerto alla patria.

Che ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti degli invalidi, ai figli cioè di cui parla l'art. 2, sia estesa la protezione della legge, sta bene; nessuno può dubitare dell'equità e della giustizia di un tale provvedimento; ma che l'assistenza debba essere estesa anche alle categorie di figli contemplate in questo articolo 3, rispetto agli invalidi della guerra, è cosa che mi sembra assolutamente enorme; vorrei anzi dire, dal punto di vista morale e sociale, mostruosa. Se noi pensiamo che si tratta perfino di figli adulterini ed incestuosi, perfino di prole per cui l'unica prova di filiazione sia una dichiarazione qualunque scritta dal padre, il Senato comprende benissimo che s'incoraggia l'immoralità con questa disposizione e s'incoraggia anche il mercimonio dei facili riconoscimenti privati di paternità. Infine s'incoraggia anche la violazione della legge sul matrimonio civile, che è legge organica, istituzionale, della nostra famiglia, poichè si ammette l'assistenza del figlio di chi ha convissuto *more uxorio* con la donna da cui questo figlio è nato. In altre parole s'incoraggia il concu-

binato, s'incoraggia la costituzione di famiglie illegittime. Poichè evidentemente l'articolo 42 della legge finora non è stato interpretato nel senso che esso debba avere esecuzione per il tempo futuro, cioè per i figli che nasceranno, parmi si debba fin da ora restare intesi che, qualunque sia la interpretazione definitiva del contenuto di esso, la protezione che s'accorda in tale articolo riguarda soltanto i figli di cui parla l'art. 2 a meno che il Senato, concordando col senatore Chironi, deliberi di non approvare affatto il testo dell'art. 3; il che non pare a me la soluzione meno desiderabile.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Per ciò che riguarda la modificazione proposta dal senatore Polacco, noto ch'egli stesso ha detto che è una questione di pura forma, poichè indubbiamente il caso della paternità risultante indirettamente da sentenza civile o penale comprende il caso della paternità risultante da un matrimonio dichiarato nullo, in quanto che è chiaro che il matrimonio non può essere dichiarato nullo se non in virtù di una sentenza. Ad ogni modo, se per ragioni di euritmia legislativa l'onorevole Polacco insiste su questo emendamento, io non mi oppongo.

Quanto alle obiezioni del senatore Chironi, esse sono indubbiamente rispettabili, ed io non insisto nelle risposte già date, perchè dell'argomento mi sono occupato in sede di discussione generale, e dovrei quindi ripetermi.

Queste ragioni non convinsero - e me ne duole - il senatore Chironi: egli si lascia convertire solo quando si è formato un suo fermo convincimento. Io, però, non inopportunamente citavo il caso della ricerca della maternità a proposito degli esposti, perchè non vale il dire che la ricerca della maternità è ammessa per legge, e quella della paternità non è ammessa per legge: il vero è che nel consentirsi nella legge degli esposti la ricerca della maternità, la si consentiva per una ipotesi, nella quale consentire non si sarebbe dovuto. Se il diritto comune avesse consentito la ricerca, sarebbe stato inutile fare una disposizione per permetterla in quel caso; e quindi logicamente il mio argomento è a posto: cioè a dire, che dal punto di vista dell'onore, di quel sentimento di

famiglia, di cui l'onorevole Chironi si fa così eloquente sostenitore, la ricerca della maternità ferisce certamente assai più che non la ricerca della paternità. Ora, ripeto, vi è una così alta ragione sociale di pietà patriottica, la quale consiglia di non lasciare abbandonato il figlio, sia pure naturale, del soldato morto in guerra, che tutte le legislazioni che ci hanno preceduto su questa via hanno ammesso dei temperamenti, ed in misura anche più larga. La legge francese, infatti, come il senatore Chironi ben sa, giunge perfino a consentire agevolmente per gli orfani, quando il militare morto in guerra costituisse il sostegno unico del ragazzo; e sotto questa categoria si comprende non solo il padre naturale, ma anche altra gente.

L'onorevole senatore Mortara ha opportunamente messo in raffronto le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 con la disposizione dell'art. 42.

Ora io, in sede di discussione generale, (forse il senatore Mortara non era presente) ho dichiarato che, per le questioni particolari, avrei risposto durante la discussione degli articoli.

Dico subito fin da ora che all'art. 42 deve darsi un senso restrittivo: deve riferirsi, cioè, ai figli nati prima che il fatto determinante l'invalidità si fosse verificato. Ma le preoccupazioni del senatore Mortara mi sembrano egualmente fondate; perchè, è evidente, come può farsi una dichiarazione di paternità naturale, ai soli effetti di questa legge, che non debba riferirsi al padre? Nel caso normale dell'orfano, la dichiarazione non ha ragion d'essere perchè il padre è morto; ma nel caso del padre vivo, ci sarebbe una contraddizione.

Questa contraddizione si potrà risolvere in due modi, e la scelta la lascio fin da ora al senatore Mortara: cioè a dire, o queste mie dichiarazioni serviranno di guida alla formazione del regolamento, perchè è rimessa al regolamento la determinazione delle modalità, in applicazione di questa legge, riguardanti i figli degli inabili; oppure bisognerà inserire nell'art. 42 una formula, la quale dica che in nessun caso l'art. 3 si applicherà alla ipotesi, cui accenniamo.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole ministro di aver rilevato l'importanza delle mie osservazioni, e domando venia al Senato se fui costretto di anticipare un poco la discussione dell'art. 42, perchè quell'articolo invece che in fine del progetto si dovrebbe trovare qui fra i primi articoli dove si indicano i soggetti della protezione e dell'assistenza di guerra.

Ora non avrei difficoltà a proporre che appunto fosse trasferito qui, o dopo l'articolo 3 o prima di esso, l'art. 42, chiarito ed emendato nel senso accennato dalle ultime parole dell'onorevole ministro, cioè nel senso che la protezione ed assistenza dei figli degli invalidi sia data soltanto ai figli indicati nell'art. 2.

Però, quando il testo dell'art. 42 fosse chiarito secondo la proposta dell'onorevole ministro, io dubiterei che non si potesse abbandonare senza altra indagine la questione della estensione della protezione alla prole nata dopo lo stato d'invalidità del padre a causa della guerra.

Su questo punto ho qualche dubbio, che si riferisce alla intenzione che ebbero la Camera nel votare l'articolo e la nostra Commissione nel proporre l'applicazione. Non mi pare probabile che si sia dettato un articolo per assicurare la protezione ai figli nati prima che si verificasse l'invalidità, mentre penso alle parecchie decine di migliaia d'invalidi che sono in età così giovane e fresca da escludere per la maggior parte di essi che avessero figli fino da tempo anteriore al servizio militare. Dubito, insomma, che la interpretazione proposta dall'onorevole ministro dell'interno restringa il concetto umanitario e logico che ha determinato questa disposizione.

Io non vorrei essere solo a sostenere l'interpretazione più larga, vorrei sentire il pensiero della Commissione; perciò chiedo che, dal momento che è nata questa discussione sull'articolo 42, sia fatta preghiera alla Commissione e all'onorevole ministro di mettersi d'accordo circa il migliore collocamento di questo articolo 42 nel progetto di legge e circa la migliore redazione del suo testo; e dichiaro che quando una redazione chiara, precisa, fosse concordata, riterrei questa come interpretazione autentica del pensiero degli autori del disegno di legge e non insisterei nel dubbio che ho esposto.

Quanto all'articolo 3, la sua estensione ai figli degli invalidi non può essere ammessa: ho

quindi ragione di essere soddisfatto per avere sollevata questa discussione.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole ministro dell'interno e dagli onorevoli Chironi e Mortara su questo articolo importantissimo che ha qualche rapporto con l'art. 42, mi fanno pensare se non sia il caso di sospendere la votazione, perchè la Commissione possa prendere in esame l'art. 42 e modificarlo se occorre.

La pietà per causa così bella ha condotto il legislatore fino al punto di creare una categoria di orfani, che hanno vivo il genitore, intendo parlare dei figli degli invalidi. I gloriosi mutilati sono degni della nostra riconoscenza e della nostra ammirazione, ma non si deve spingere questa finzione di legge fino ad assimilare agli orfani anche i figli nati dopo la guerra. Proporrei quindi che la votazione di questo articolo fosse rinviata fino alla discussione dell'art. 42 col quale si connette.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. A me sembra che l'art. 3 si potrebbe approvare con l'intesa che in via di coordinamento l'articolo 42 venga trasportato dopo l'art. 3.

Questo servirebbe per far strada; ma del resto non insisto.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. È meglio procedere armonicamente fin da principio, senza dover poi ricorrere al coordinamento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non può essere rinviata la votazione dell'art. 3, anche perchè il collega Chironi si oppone alla istituzione del giudice delle tutele. Ora quest'articolo parla del giudice delle tutele, e ne parlano anche i successivi. Se noi sospendiamo la votazione su questo articolo, non sapremo come regolarci in seguito, per quegli articoli che parlano del giudice delle tutele, e che potrebbero dar luogo ad osservazioni.

Quindi io riterrei opportuno che almeno si mettesse ai voti quella parte alla quale si op-

pone il collega Chironi, perchè altrimenti non si potrebbe procedere oltre nella discussione.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Deferendo alle osservazioni dell'on. senatore Petrella, non insisto nella proposta di sospendere o rinviare la votazione dell'art. 3.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Io credo preferibile votare ora l'art. 3 con la riserva che in sede di coordinamento, approvato l'articolo 42, la Commissione sia autorizzata a metterlo in armonia con l'art. 3.

Anzi, la proposta del senatore Mortara sarebbe più logica, perchè essa porterebbe a coordinare l'art. 42 con l'art. 2, che è stato approvato; e, infatti, se si vuole essere fedeli al criterio sistematico, è lì che si tratta della definizione di coloro cui la legge si applica, e nell'art. 2 sta la sua vera sede.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho dichiarato che avrei votato contro l'art. 3; ma se si vuole io faccio una proposta formale che l'art. 3 non sia approvato, questa proposta la furo; e lo domando senz'altro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti sull'art. 3.

A questo articolo il senatore Polacco propone di sostituire la seguente dizione, accettata dal Governo e dalla Commissione:

«L'assistenza è estesa ai figli naturali, non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

«Quando la madre o il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; quando vi sia il possesso di Stato del figlio naturale; quando la paternità o la maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale».

«L'accertamento della maternità o paternità, ecc.».

Il resto è identico.

MAZZIOTTI. Io domando la votazione separata delle varie parti dell'articolo. (*Approva-zioni*).

PRESIDENTE. Allora rileggo la prima parte dell'articolo stesso:

«L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente, nei casi seguenti:

«Quando la madre ed il presunto padre abbiano veramente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento».

Pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

«Quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale».

Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo.

(Approvato).

«Quando la paternità o la maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale».

Pongo ai voti questa terza parte dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

«L'accertamento della maternità o paternità sarà fatto dal giudice delle tutele di cui all'articolo 14, in via riservata al solo effetto della presente legge, e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598».

Pongo ai voti questa quarta parte dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

«L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra».

Pongo ai voti quest'ultima parte dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 3°. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

(Approvato).

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo; ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Comitato nazionale decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinché la condizione di orfano di guerra, agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criteri in tutte le provincie.

DORIGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Ho chiesto la parola per mettere innanzi alcune osservazioni più che altro d'impostazione o di coordinazione che dir si voglia, ma che mi sembrano non prive d'importanza.

Il testo del progetto di legge, concordato fra l'onorevole ministro e la nostra Commissione, che stiamo esaminando, affida le funzioni di protezione e di assistenza degli orfani di guerra ad un Comitato nazionale e a 69 Comitati provinciali, e... sta bene.

Della costituzione del Comitato nazionale si parla all'articolo 6 bis e di quella dei Comitati provinciali nel successivo articolo 7 bis.

Ma già precedentemente, nell'articolo 5, si determinano alcune delle attribuzioni affidate all'un Comitato ed agli altri.

Ora pare a me che risponderebbe meglio a criteri d'ordine, che prima di parlare delle attribuzioni di spettanza di questo e di quell'ente,

si dettassero le norme della rispettiva creazione o costituzione degli stessi, tanto più di fronte al fatto che nell'articolo 1° del progetto emendato, a differenza di quanto era detto nel progetto primitivo, di simili enti non è fatto cenno qualsiasi.

In relazione a questo, converrebbe che l'articolo 6 bis prendesse il posto dell'articolo 5; che l'articolo 7 prendesse quello dell'articolo 6; l'art. 7 bis quello del 6 bis l'art. 5 quello dell'articolo 7 e l'art. 6 quello del 7 bis.

Un'altra osservazione mi permette di subordinare alla Commissione, al Ministero e al Senato: se non sia cioè opportuno, vorrei dire necessario, modificare l'art. 5 in rapporto con l'art. 7, attuali, circa l'inciso in cui il primo dice: « Il Comitato nazionale decide le eventuali contestazioni » ed il secondo al n. 1: « Il Comitato nazionale decide in caso di controversia quali sono da considerare orfani di guerra ». Ciò perchè le due disposizioni rappresentano un bis in idem.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Onorevoli colleghi, pregherei i senatori che propongono emendamenti di volerli mettere in iscritto, perchè la Commissione possa averli sott'occhio e avvisare se sia il caso di accettarli oppure no. Quella che discutiamo è legge tecnica di non lieve importanza e piena di difficoltà e bisogna cercare di non alterarne la struttura e l'armonia con proposte, venute su nel calore della discussione e nemmeno formulate per iscritto.

Anche lo spostamento degli articoli può recare dissonanze e complicazioni. I colleghi hanno innanzi gli emendamenti concordati, disposti in ordine cronologico e non nell'ordine logico.

Nel testo della legge gli articoli sono raggruppati in capitoli secondo la materia cui si riferiscono e perciò non si possono trasportare da uno ad altro capitolo senza generare confusione.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Le mie proposte credo che non possano andare incontro alle obiezioni accennate dall'Illustre relatore. Egli ha ragione quando dice che non è possibile così su due piedi risolvere se un emendamento possa o no accettarsi, ma se la Commissione ha la cortesia di

riservarsi un esame sopra le mie proposte, io consegnerò tosto in iscritto gli emendamenti cui ho accennato, dichiarando preventivamente che essi non modificano la materia della legge nel senso sostanziale della parola.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Io unico la mia modesta voce a quella autorevolissima del relatore della Commissione per mettere in rilievo l'opportunità che in una legge così importante e delicata gli emendamenti vengano proposti per iscritto, affinché il Senato, la Commissione e il ministro possano formarsene un concetto adeguato e non improvvisare le risposte: poichè, per quanto si possa essere agili di mente, sono argomenti questi così complessi e casi delicati che se non si dà il tempo materiale di considerarli, non è possibile esprimere su di essi un giudizio maturo.

Per quanto, però, riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Dorigo, osservo che non si tratta di una modificazione di testo, bensì si tratta soltanto di uno spostamento di articolo: quindi, a volerlo porre per iscritto credo che lo stesso senatore Dorigo sarebbe alquanto imbarazzato, poichè si dovrebbe dire che l'articolo 5 diventa 7, e il 7 diventerebbe un altro numero.

Pregheresi, quindi, l'onorevole Dorigo di non insistere nella sua proposta, poichè, trattandosi di sistema, è assolutamente impossibile di escogitarne uno che non dia luogo all'inconveniente dall'onorevole Dorigo rilevato. Scelto un sistema, vi saranno sempre delle anticipazioni, le quali avranno poi le loro spiegazioni successive.

In sostanza, il senatore Dorigo dice: citate il Comitato provinciale, e ancora non l'avete definito: lo stesso si ripete per il Comitato nazionale.

L'osservazione in sè è giusta: ma osservo che non può esservi sistema che eviti l'inconveniente.

Ne vuole una prova? Dato che, per evitare l'inconveniente sistematico da lui citato, l'articolo 5 si spostasse, come egli desidera, avremmo un altro inconveniente: cioè a dire, che una disposizione riguardante la definizione dell'orfano di guerra, non si troverebbe più nell'apposito capitolo degli orfani di guerra, bensì in un

altro affatto diverso. Ora, fra i due mali, a me pare sia da scegliere il minore, e lasciare l'articolo 5 dov'è.

Se, del resto, si vuole attenuare questo inconveniente, si potrebbe ricorrere ad un mezzo, che è d'impiego consueto nella redazione delle leggi: ossia far seguire all'espressione del « Comitato provinciale » l'inciso « di cui all'articolo... » (nel coordinamento se ne determinerà il numero), ed al « Comitato nazionale » aggiungere pure l'inciso « di cui all'art... ».

Così credo che tutte le esigenze di un ragionevole sistema potrebbero essere soddisfatte.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 5 con le modificazioni proposte:

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale di cui all'art. ... deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo; ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Comitato nazionale di cui all'art. ... decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinché la condizione di orfano di guerra, agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criteri in tutte le provincie.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il ministro dell'interno, col concorso del Comitato nazionale, di cui al seguente articolo, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

(Approvato).

Art. 6 bis.

Il Comitato Nazionale si compone di quindici membri, dei quali: due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; di un consigliere di cassazione, designato dall'assemblea generale della Corte Suprema di Roma; di un sostituto procuratore generale, designato dalla Procura Generale della Corte d'appello di Roma; di un consigliere di Stato, designato dalla Presidenza; del direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; di due ufficiali superiori, uno dell'esercito e uno della marina, nominati dai rispettivi ministri; di un ragioniere del tesoro, nominato dal ministro del tesoro, di quattro componenti, due maschi e due donne, designati dagli Istituti nazionali indicati nell'art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, saranno nominati il presidente ed il vice presidente fra' 15 consiglieri, che durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

Non mutano i membri che fanno parte del Comitato per ragione dell'ufficio.

L'Amministrazione dello Stato fornirà il segretario generale e il personale di segreteria e ragioneria.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io proporrei, e ne ho presentato il corrispondente emendamento, che; là dove è detto: « Di due ufficiali superiori », si dica invece: « Di due ufficiali generali ». È vero che la Commissione del Senato a pagina 6 della sua relazione, parlando dei componenti dei Comitati, dice: « Ci siamo studiati di comporli in modo che diano guarentigia di indipendenza, di capacità e d'imparzialità », e queste doti si possono benissimo trovare in ufficiali superiori ed anche inferiori. Ma dal momento che si è creduto di investire di tanta dignità le persone di questo Comitato nazionale, mi pare che sia più in armonia il fare rappresentare l'elemento militare da due ufficiali generali, anziché da due ufficiali superiori, i quali dovrebbero trovarsi ac-

canto ai senatori, deputati, consiglieri di cassazione e di Stato, ad un sostituto procuratore generale di cassazione, ecc.

D'altra parte si tratta di designare un solo ufficiale generale dell'esercito ed uno della marina e non vi può essere difficoltà nella scelta, tanto più che il Comitato nazionale ha residenza in Roma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Polacco.

POLACCO. Domando scusa se faccio un'altra osservazione di forma. Si potrebbe omettere di dire che: « Il Comitato nazionale si compone di quindici membri, dei quali, ecc. », dove i successivi di tante volte ripetuti non stanno. Direi invece: « Il Comitato nazionale si compone di due senatori, di due deputati, di un consigliere di cassazione, ecc. »

Secondariamente, uno spostamento va fatto nel capoverso che dice: « Con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, saranno nominati presidente e vice presidente fra i quindici consiglieri, che durano in carica due anni, e possono essere riconfermati ». In questo modo sembrerebbe che fossero i quindici consiglieri quelli che durano in carica due anni, mentre invece si tratta del presidente e del vice presidente. Detto questo, io domando qualche chiarimento su questo articolo.

Quale è il criterio per cui quando si tratta di designare il consigliere di Corte di cassazione si è creduto opportuno di radunare in pieno l'assemblea generale, mentre quando si tratta del consigliere di Stato, si affida la nomina alla presidenza, e parimenti per il sostituto procuratore generale la nomina è affidata alla procura generale della Corte di appello di Roma? Se si crede che dalla nomina delle Sezioni unite derivi all'eletto maggiore autorità, la si faccia anche per il consigliere di Stato.

Non è solo questione di euritmia, ma anche di sostanza.

Faccio poi rilevare altre modificazioni necessarie. Per esempio in questo stesso comma si dice: « due maschi e due donne »; ma si dovrebbe dire: « o due maschi e due femmine », oppure « due uomini e due donne ».

In seguito si dice che i membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio, e possono essere confer-

mati. Io domando che cosa s'intende per *designati*.

Alludiamo a quelli per i quali è stato usato questo qualificativo, od anche agli altri come gli ufficiali dell'esercito e della marina, che si dice essere *nominati* dai rispettivi ministri? E quando in fine si parla di membri che fanno parte del Comitato per ragione dell'ufficio, e che non vengono mai a scadere, a chi si vuol alludere, mentre tale parrebbe fosse soltanto il direttore generale per l'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno? Attendo su questi punti un chiarimento dalla cortesia dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io presso a poco volevo fare le stesse osservazioni che ha fatto il senatore Polacco, ma vorrei inoltre domandare perchè su 15 membri presi dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione, dell'esercito, ecc., non si è trovato il modo di aggiungervene uno preso dal Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica istituito con la legge 18 luglio 1904.

Non comprendo come si proponga che la Commissione provinciale di beneficenza dia un membro scelto fra di essa a far parte del Comitato provinciale per gli orfani di guerra, mentre il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica è stato escluso dal dare un membro di esso a far parte del Comitato nazionale. Si potrebbe portare il numero dei membri di questo da 15 a 16 o a 17.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. È stato opportunamente suggerito che gli emendamenti debbano essere presentati in iscritto. Io avevo qualche emendamento da proporre a questo articolo, e mi sono affrettato a scriverli alla meglio nel foglietto che presento.

Il nuovo testo concordato fra il Ministro e la Commissione ci è stato distribuito questa mattina. Il tempo necessario per studiarlo, per maturare qualche idea e qualche osservazione critica, e per redigere emendamenti prima della seduta assolutamente non c'è stato.

Presento dunque alcuni emendamenti. Sono tre, e prematto che non riguardano il modo di nomina del Consigliere di cassazione; il Senato

dirà se il primo Presidente della Corte di cassazione meriti la stessa fiducia che si dà al Presidente del Consiglio di Stato ed al Procuratore generale della Corte di appello.

Il mio primo emendamento è questo: nella prima parte dell'articolo dove si parla della composizione della Commissione, non trovo giustificato nè dall'organismo di questa Commissione, nè dalle categorie in cui sono scelti i suoi componenti, nè dalle spiegazioni che si leggono nelle relazioni del Governo e della Commissione, che il funzionario del Pubblico Ministero debba essere un sostituto Procuratore generale della Corte di appello; perchè se è designato dalla Procura generale della Corte di appello deve certamente appartenere alla Corte d'appello. I sostituti procuratori generali della Corte di appello hanno lo stesso grado e la stessa dignità dei Procuratori del Re, i quali fanno parte dei Comitati provinciali, e in fondo hanno minore somma di autorità.

Mi pare logico che nel Comitato Nazionale debba il funzionario del Pubblico Ministero appartenere ad un grado gerarchico superiore, tanto più che di gradi superiori ve ne sono parecchi. Crederei che fosse opportuno di emendare l'articolo così: che il funzionario del Pubblico Ministero appartenga al Pubblico Ministero della Corte di cassazione non della Corte di appello. E ciò anche per una ragione più alta, cioè che la Corte di cassazione di Roma esercita funzioni giurisdizionali in materia penale ed in molti rami della materia civile sopra tutto il territorio dello Stato; allora si capisce che come il consigliere di Corte di cassazione è scelto nella Corte di cassazione di Roma, anche il funzionario del Pubblico Ministero sia scelto nella procura generale di questa Corte, senza che si faccia torto così alle Corti di cassazioni regionali e alle Procure generali delle Corti di appello delle provincie. Ma devo pur far osservare che l'ufficio del Pubblico Ministero, tanto nelle Corti di appello come nella Corte di cassazione di Roma è composto del Procuratore generale che ne è il capo, dell'avvocato generale e di vari sostituti.

Non vedo ragione di escludere l'avvocato generale che, in sostanza, è il primo dei sostituti e solo ha un titolo diverso, dalla possibilità di essere designato a questa funzione. Pertanto il mio emendamento è così formulato:

alle parole: « un sostituto procuratore generale designato dalla Procura generale della Corte d'appello di Roma », sostituire: « l'avvocato generale ovvero un sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma, designato dal procuratore generale ».

Il secondo emendamento consiste nel proporre l'aggiunta di un capoverso subito dopo la prima parte dell'articolo, cioè un primo capoverso dell'articolo stesso, che sarebbe così concepito: « Il ministro dell'interno può sempre intervenire alle riunioni del Comitato nazionale assumendone la presidenza ».

Nella discussione generale si è parlato, e l'onorevole Tittoni vi accennò ripetutamente, dell'opportunità che il ministro sia assistito da un Comitato indipendente, estraneo, nella sua grande maggioranza, alla burocrazia, forte per l'autorità dei suoi membri e degno della fiducia del Paese per la conoscenza dei bisogni che essi avranno rispetto alla materia di cui il Comitato si deve occupare; ma si è sempre parlato di un Comitato che assiste il ministro. Ora in questo articolo così come è formulato, mi pare che il ministro resti troppo fuori dal Comitato. È giusto che il ministro nella sua funzione politica e nell'attività che deve esercitare in nome del Governo per lo stanziamento e la erogazione dei fondi che saranno assegnati a quest'Opera nazionale, debba mantenere isolato nella figura politica di ministro; ma che egli non abbia col Comitato altri contatti oltre quelli di una corrispondenza di ufficio, mi pare una esagerazione. Il ministro deve poter partecipare, se lo crede necessario, ai lavori del Comitato: questo era il concetto, che, almeno per quanto mi pare, animava i firmatari dell'ordine del giorno Tittoni: questo è l'unico modo perchè il ministro possa prendere parte all'azione del Comitato e tenersi in contatto diretto con esso. E naturalmente, quando abbia facoltà di intervenire a una seduta deve assumerne la presidenza.

Un articolo della legge comunale e provinciale stabilisce che il ministro può intervenire sempre alle riunioni dei Consigli comunali e provinciali; ciò che non avviene mai in siffatte assemblee; può avvenire utilmente nel caso nostro. A ogni modo, mi pare che sia opportuno così emendare l'articolo per dare una forma concreta ai rapporti fra il ministro e il Comitato, in modo adeguato alle finalità della legge.

Il mio terzo emendamento riguarda l'attuale primo capoverso dell'articolo intorno al quale, per i difetti evidenti di forma non ho che da riferirmi alle chiare e giuste osservazioni del senatore Polacco; non dubito che la redazione sarà emendata nel senso da lui accennato. Questo primo capoverso dispone: « Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, saranno nominati il presidente ed il vice presidente, ecc. » Ora io propongo che questo capoverso si modifichi nel senso che la nomina del presidente del Comitato nazionale sia fatta su proposta del presidente del Consiglio dei ministri d'accordo col ministro dell'interno. Anche questo mi pare logico. In considerazione dei rapporti che debbono passare tra il ministro dell'interno e il Comitato nazionale, sarebbe strano che questo Comitato avesse alla presidenza un uomo non gradito dal ministro. Sarà quasi impossibile che il presidente del Consiglio dei ministri porti alla firma del Re il decreto di nomina di un presidente non gradito al ministro dell'interno; ma non è bene che la legge renda possibile simile eventualità. Mi pare perciò molto ragionevole che si dichiari che il ministro dell'interno debba essere in questo argomento sentito.

Io credo che l'onorevole ministro dell'interno non possa avere difficoltà ad accettare questi due emendamenti.

Quanto al primo relativo al funzionario del pubblico ministero, è argomento estrinseco, più che di merito.

In quanto poi alla designazione del consigliere di Corte di cassazione, mi limito ad esprimere un sentimento di viva e personale soddisfazione perchè la menzione del rappresentante del più alto corpo giudiziario dello Stato precede quella di ogni altro funzionario e viene subito dopo la menzione dei senatori e dei deputati, i quali come rappresentanti delle due Camere legislative hanno l'assoluto diritto di precedenza. Ed in questo senso, dell'omaggio reso alla suprema magistratura italiana, ringrazio tanto l'onorevole ministro che la Commissione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Arnaboldi, Astengo, Balenzano, Bava-Beccaris, Beneventano, Bergamasco, Bettoni, Bodio, Bonasi, Brandolin.

Camerano, Canevaro, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Chimirri, Chironi, Ciamician, Cipelli, Clemente, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio Alfredo, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Trabia, Dorigo, D'Ovidio Enrico, Durante, Ellero, Esterle.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Flli Astolfone, Filomusi Guelfi, Foa, Francica-Nava, Frascara, Frizzi.

Garofalo, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Golgi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui, Guidi, Grimani.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiava, Mariotti, Martinez, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Molmenti, Mortara, Muratori.

Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero.

Reynaudi, Righi, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, Saladini, Sandrelli, San Martino, Scaramella-Mauetti, Schupfer, Sili, Sormani, Spingardi.

Tami, Tittoni Tommaso, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triani.

Valli, Venosta, Viale, Viganò, Vigoni, Villa, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemberg.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sull'art. 6-bis.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione accetta la prima delle proposte fatte dal senatore Mortara, cioè che invece di « un sostituto procuratore generale designato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma » si dica:

« un sostituto Procuratore Generale designato dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Roma ».

Circa la seconda proposta dell'on. Mortara di aggiungere il seguente capoverso: « Il ministro dell'interno può sempre intervenire alle riunioni del Comitato nazionale assumendone la presidenza », pregherei l'onorevole senatore Mortara a non insistere. I rapporti tra il ministro dell'interno e il Comitato nazionale sono stati determinati negli articoli concordati. Il ministro dell'interno ha una speciale e spiccata funzione. Avendo l'on. ministro consentito che il Comitato nazionale avesse un presidente ed un vice presidente proprii, nominati con decreto Reale, tale proposta dell'on. ministro dell'interno esclude quella del senatore Mortara. Il ministro dell'interno non può partecipare alle risoluzioni del Comitato, che ha un presidente nominato dal Governo. In quale qualità vi assisterebbe il ministro? Per presiederla? No, perchè il presidente vi è già.

Francamente non credo che con questa proposta si migliori la posizione assegnata al ministro dell'interno nei rapporti col Comitato nazionale. Pregho perciò il senatore Mortara di non volere insistere su una proposta che ci farebbe rientrare nella discussione già fatta ed esaurita su questo argomento.

Lo prego pure a non insistere sul terzo emendamento.

La nomina è fatta su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che rappresenta tutto il gabinetto.

Nel capoverso di questo articolo si propone di dire: « I quattro componenti, due maschi e due donne (o meglio due uomini e due donne) designati dagli Istituti nazionali indicati dall'art. 10 al di fuori delle loro rappresentanze » e se ne intende la ragione.

Essendo questi istituti sotto la disciplina dei Comitati provinciali, che esercitano la tutela per delegazione, gli enti vigilati non possono far parte del potere vigilatore.

L'onorevole senatore Astengo ha chiesto che si aggiunga anche un rappresentante del Consiglio di beneficenza.

Non avrei difficoltà di accettare la proposta, ma lo prego di considerare che con questa aggiunta i componenti del Consiglio diventerebbero 16, e per avere il numero dispari bi-

sognerebbe portarli a 17 membri, e questo numero non è di buon augurio. (*ilarità*).

La proposta del senatore Lamberti è accettata.

LAMBERTI. Ringrazio la Commissione di questa accettazione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Pregherei la cortesia dell' illustre relatore di voler dare una risposta sul chiarimento che io chiedeva riguardo alla nomina del consigliere di Cassazione, perchè ho rilevata una certa disarmonia fra il commettere la nomina di un consigliere di Stato al rispettivo presidente e invece quando si tratta della Cassazione voler radunare tutte le sezioni anziché demandare la designazione al presidente.

Io non ho nessuna ragione di parteggiare per l'uno o per l'altro sistema, ma quel sistema che si adotta per uno di questi alti corpi si segua anche per l'altro.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Ciò che preme alla Commissione è che entrino a far parte del Consiglio centrale un consigliere di Stato, un consigliere di cassazione e un rappresentante del Pubblico Ministero; il modo della designazione ci è del tutto indifferente. Quello da noi proposto ci venne suggerito dal desiderio di dare alla delegazione la forma più solenne: e poiché le Sezioni unite del Consiglio di Stato non usano fare simili delegazioni, questa venne attribuita alla presidenza. Invece venne attribuita alle Sezioni unite della Cassazione perchè use a farle in casi analoghi.

MORTARA. No.

CHIMIRRI, *relatore*. Del resto essendo qui fra noi il presidente del Consiglio di Stato e il presidente della Cassazione, ci dicano essi la forma che reputano più conveniente e noi la accetteremo. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Avverto a semplice titolo di chiarimento, che solo la legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie deferisce all'assemblea della Corte di cassazione di Roma la nomina di un membro della Commissione di vigilanza sulle cancellerie e segreterie. Questa Commissione è composta del primo presidente della

Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte di cassazione e di un rappresentante della Corte medesima, ond' è naturale che esso venga eletto dall'assemblea generale. Questa è elezione, vale a dire atto di potere deliberante, non semplice designazione.

Tutte le altre nomine dei consiglieri a funzioni diverse dalle giudiziarie sono fatte su designazione del presidente, che è richiesta dai Ministeri competenti per tali nomine.

L'onorevole Orlando, che è stato molti anni ministro di grazia e giustizia, può confermarlo. Vi sono in proposito disposizioni esplicite di leggi e di regolamenti. Rammento quelle in vigore circa il Comitato dell'emigrazione, la Commissione per l'equo trattamento degli impiegati ferroviari, la Commissione centrale per i dazi di consumo, il Tribunale delle acque pubbliche, e via dicendo: sono almeno una ventina di Consigli o Commissioni; e finora si è avuto esclusiva fiducia nel presidente; fiducia che fu sempre bene meritata senza dubbio dagli insigni magistrati miei predecessori.

Se la Commissione modificherà l'articolo in questo senso, prego di indicare anche il presidente del Consiglio di Stato e non la Presidenza, per non far nascere il dubbio che debba concorrere alla designazione qualche altra persona oltre il presidente.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Per tutto ciò su cui taccio, vuol dire che mi rimetto alle dichiarazioni fatte dal relatore e che consento con lui.

Relativamente alla questione della designazione, credo che ormai si sia d'accordo nel pensiero che la designazione sia fatta dai capi: è la forma più normale, senza dire - come ha rilevato opportunamente l'onor. Polacco - che per una legge di simmetria occorrerebbe che questi tre magistrati fossero tutti designati in maniera eguale, simmetrica. Or si possono concepire la Cassazione e il Consiglio di Stato, che scelgono il proprio rappresentante; ma non si può concepire un'assemblea di sostituti, che scelga il rappresentante proprio, giacchè un tal sistema sarebbe fuori di ogni consuetudine. In questo caso, si avrebbe che il rappresentante il Pubblico Ministero sarebbe scelto dal

capo, mentre gli altri no. Io troverei opportuno che i tre magistrati fossero designati dai capi dei loro rispettivi collegi.

Per ciò che riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Mortara, il primo è stato accolto; quello, cioè, col quale si eleva il grado del rappresentante il Pubblico Ministero, parificandolo al grado di consigliere di Cassazione.

Quanto al secondo emendamento, circa l'intervento del ministro dell'Interno nel Comitato nazionale, la Commissione ricorderà che fui io a volere che il ministro non ne faccia parte, appunto perchè si deve riservare a lui la responsabilità suprema di questo servizio. Ed inoltre non lo si può mettere nella condizione che, appunto col far parte del collegio, possa restare in minoranza; mentre egli, invece, ha da ricevere consiglio da questo Comitato e deve controllarne le deliberazioni.

Sarebbe strano che il ministro restasse in minoranza e poi annullasse la deliberazione.

Vi è il precedente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, per antica tradizione, dovrebbe essere presieduto dal ministro; ma, intanto, vedete l'efficienza delle cose: il ministro ha finito col non farne più parte, mentre il vero presidente ne è il vicepresidente.

Data questa distinzione di poteri, il possibile intervento proposto dal senatore Mortara non avrebbe (se io ho ben capito il suo pensiero, come credo) non avrebbe la portata temuta dal Presidente della Commissione; e cioè, che di punto in bianco il ministro, che non fa parte del collegio, ne diventi presidente. Sarebbe cosa contraddittoria; e questo non era, certo, nel pensiero del senatore Mortara, come i suoi seguaci mi confermano.

Il senatore Mortara, però, dice che può essere opportuno che il ministro voglia portare la sua viva parola nel seno del Comitato. Ora, sotto tale aspetto, che è, direi, di ordine, anzi se mi passa l'espressione, è un po' cerimoniale, questo Comitato, quando sarà istituito, sarà inaugurato dal ministro dell'Interno con un suo discorso, che sarà fatto dal mio successore. *(Si ride)*.

Ora ciò non è certamente vietato, neanche secondo il pensiero della Commissione; ed allora trattandosi di una questione puramente d'ordine, e date queste spiegazioni reciproche, qualora resti inteso che non è vietato (e, del

resto, non lo si potrebbe) al ministro d'intervenire nel Consiglio per portarvi la sua viva parola, e non già per farne parte, credo che l'emendamento del senatore Mortara venga ad essere virtualmente accolto, nè egli avrebbe ragione di insistervi.

Vengo al terzo emendamento. Su questo capoverso, io credo che il rilievo fatto dal senatore Mortara ci faccia avvertiti di una omissione; la quale, secondo me, involge ed oltrepassa la questione del ministro, da cui debba partire la proposta.

Non è necessario, e oserei dire che non è opportuno, che una legge indichi il ministro che deve far le proposte, perchè è una questione di competenza, che è definita spontaneamente dalla natura della competenza stessa. Invece, io trovo che bisognerebbe dire: « sentito il Consiglio dei ministri »: il che non era detto.

Questo è un emendamento, che pregherei vivamente la Commissione ed il Senato di accettare. Certo, la competenza è quella del ministro dell'Interno; ma non facciamo questione, nell'articolo, di chi debba presentare la proposta: diciamo, però, che, avuto riguardo alla gravità della funzione per cui la nomina si fa, questa avvenga, udito il Consiglio dei ministri. Ed allora abbiamo tutti: abbiamo il Presidente del Consiglio e tutti i ministri.

La questione di chi presenta il decreto alla firma, diviene — come ho detto — una pura e semplice questione d'ordine.

Perciò, io proporrei di sopprimere le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri » e dire invece: « Sentito il Consiglio dei ministri ».

MORTARA. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi spiace di dover parlare ancora una volta; ma è indispensabile che io faccia brevi dichiarazioni dopo quello che hanno detto il relatore ed il ministro.

Sentite le dichiarazioni del relatore e dell'onorevole ministro dell'Interno non insisto nel secondo emendamento da me presentato, e aderisco di buon grado a convertire il terzo in quello proposto dal ministro dell'Interno, che mi pare debba essere accettato.

E poichè ho la parola, mi permetto ancora di fare due osservazioni su questo lungo articolo.

Una sul penultimo capoverso dove è detto: « Non mutano i membri che fanno parte del Comitato per ragione dell'ufficio ». Ora questo capoverso non può alludere che al direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che è una persona sola. Se si lascia il plurale si può supporre che si riferisca anche ad altri membri, il che non sarebbe adatto.

Veda la Commissione nella sua saggiezza di rendere chiaro a chi si riferisca questo capoverso; io, del resto, credo che si potrebbe anche sopprimerlo, senza che fosse pregiudicata la stabilità in funzione del predetto direttore generale.

Nell'ultimo capoverso poi è detto: « L'Amministrazione dello Stato fornirà il segretario generale e il personale di segreteria e ragioneria ».

Non tralascio di segnalare questo « fornirà » che è parola non affatto elegante, anzi, come dice meglio il senatore Malvezzi, è bruttissima.

Ma giacché si parla del personale di amministrazione, e nel corso della legge si fa parola anche di ispezioni, desidero esporre una semplice raccomandazione che va specialmente all'onorevole ministro dell'interno. Nell'ipotesi, che mi pare probabile, che occorra disporre un servizio regolare di ispezioni, sia pure con la maggiore semplicità possibile, a cui eventualmente non bastasse il personale già per ispezioni adibito negli uffici del Ministero dell'interno, io raccomando caldamente, nell'interesse dell'alta finalità di questa legge, che gli incaricati dell'ufficio di ispezione siano scelti soprattutto fra persone che abbiano doti tecniche particolari e possano garantire l'efficacia dell'ispezione. Molto spesso passano agli uffici di ispettori nei Ministeri taluni funzionari a cui si crede opportuno dare una promozione, senza destinarli però ad ufficio di maggiore responsabilità.

L'ispettorato talvolta rappresenta la *bonne à tout faire* che poi non serve a opere veramente utili. Non sempre la nomina di un ispettore garantisce dell'attitudine tecnica del medesimo. Gli onorevoli senatori vedono bene quanto sia delicata la funzione di questi ispettori degli orfani, che potranno essere incaricati di penetrare nei più remoti comuni, nei

meno accessibili villaggi o casolari, per ricercare famiglie nelle più misere e più tristi condizioni, per verificare il trattamento e forse il maltrattamento di poveri bambini diseredati; essi debbono avere sapiente oculatezza, pazienza, fervore di entusiasmo per la loro missione ed energia sufficientemente giovanile per adempiere l'ufficio senza stanchezza intempestiva.

È una semplice raccomandazione che io faccio; sono sicuro che l'onor. ministro dell'interno l'apprezzerà nel suo giusto valore e non aggiungo altro in proposito.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Accolgo pienamente le giuste considerazioni fatte dall'onor. Mortara circa i funzionari da destinare a questo servizio d'ispezione.

Per ciò che riguarda il ministro dell'interno, io comprendo dove tenda il pensiero dell'onorevole Mortara, allorché parla d'ispettori nominati tra i funzionari, i quali debbono essere dei *bons à tout faire*. Effettivamente, nel Ministero dell'interno, l'ufficio dell'ispettore è la vera prova del fuoro del funzionario; perché da ispettore si può, frequentemente, divenire persino prefetto.

Ad ogni modo, io mi rendo conto pienamente che in questo caso occorran persone che abbiano mente e cuore per un così delicato ufficio. La raccomandazione dell'onor. Mortara è opportuna: ed io ne terrò il debito conto.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Non ho ben compreso l'ultima proposta del senatore Mortara circa la durata in carica dei vari consiglieri.

MORTARA. È soltanto una questione di forma grammaticale nel penultimo capoverso « non mutano i membri ». Del resto questo capoverso si potrebbe anche cancellare.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente alla cancellazione di questo penultimo capoverso.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Secondo me, il penultimo capoverso si potrebbe cancel-

lare, però accogliendo, per amore di maggiore esattezza, l'osservazione del senatore Polacco: e cioè, di servirsi sempre dell'espressione « designato » nella prima parte dell'articolo, nella quale, invece, si trovano promiscuamente adoperate la parola « designato » e la parola « nominato ». Forse è la stessa cosa; ma siccome poi nel capoverso che determina la durata dell'ufficio si parla di membri designati, così per eliminare ogni dubbio, se si dirà sempre « designato » anche nella prima parte, l'articolo diventa chiaro ed il bisogno di questo penultimo capoverso non vi è più. Insomma tutti i « nominati » diventano « designati ».

CHIMIRRI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Per dar tempo alla Commissione di concordare i vari emendamenti, pregherei il nostro Presidente ed il Senato, di rinviare a domani il seguito della discussione sull'art. 6 bis.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni in contrario, per dar modo alla Commissione speciale di presentare alla votazione del Senato un nuovo testo dell'art. 6 bis, che tenga conto degli emendamenti che vi sono stati apportati, rinvieremo a domani il seguito di questa discussione.

Rimane stabilito che la discussione di questo disegno di legge continuerà nella seduta di domani.

Per l'ordine della discussione prego poi gli onorevoli senatori che intendano proporre emendamenti agli articoli di questo disegno di legge, di volerli presentare in tempo alla Presidenza, affinché essa sia in grado di portarli a conoscenza della Commissione e del ministro, stamparli e distribuirli al Senato.

Presentazione di disegni di legge.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge di nove decreti Reali e luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica », e cioè:

Decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, di proroga del termine stabilito per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 714, relativo alla trasformazione dei posti di studio nei Convitti nazionali ed Istituti di educazione femminile in borse di studio;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 715, contenente disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie;

Regio decreto 24 maggio 1915, n. 803, contenente nuove disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie;

Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, che sospende o proroga l'applicazione di alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 679, sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti medi;

Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1372, relativo a modificazioni degli stanziamenti in bilancio per il mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni;

Decreto luogotenenziale 23 settembre 1915, n. , per il pagamento di un concorso dello Stato al comune di Ripatransone per la sistemazione dei locali della scuola normale da istituirsi in detto comune;

Decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1655, contenente provvedimenti transitori per il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno dei giovani di nazionalità italiana, che provengono da scuole della monarchia austro-ungarica;

Decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1600, per l'erezione in Istituti autonomi di corsi aggiunti alle scuole normali « Corner Piscopia » di Venezia e « Margherita di Savoia » di Napoli, e con cui è aggiunta la sezione fisico-matematica al Regio Istituto tecnico di Avellino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà l'ordinaria procedura degli Uffici.

Fissazione di giorno per lo svolgimento di una interpellanza.

LEONARDI CATTOLICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Ho rivolto una interpellanza agli onorevoli ministri della pubblica istruzione e della marina per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il riordinamento degli istituti nautici.

Desidererei sapere in quale giorno potrà svolgere questa mia interpellanza.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI, *ministro della pubblica istruzione*. Se il senatore Leonardi Cattolica consente, la sua domanda d'interpellanza potrà svolgersi nella seduta di sabato prossimo.

LEONARDI CATTOLICA. Ringrazio e contento.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, rimane dunque stabilito che lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore Leonardi Cattolica sarà fissata per la seduta di sabato prossimo.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Bettoni ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto ha l'onore d'interpellare il Governo, intorno ai provvedimenti che intende attuare perchè il cambio venga regolato in modo più favorevole e conforme al credito che merita la finanza italiana ».

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler informare l'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questa domanda di interpellanza, perchè possa fissarsi il giorno pel suo svolgimento.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Non mancherò di informare il Presidente del Consiglio della presentazione di questa interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna.

Senatori votanti 127

Maggioranza 64

Il senatore Tittoni Romolo ebbe voti 99

» Cencelli 13

Schede bianche e nulle 15

Proclamo eletto il senatore Tittoni Romolo.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alla ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. CXLVI [*Della Sanaglia*]).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318 - *Seguilo*);

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (N. 324);

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleghibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303).

La seduta è tolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 18 MARZO 1917 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.